



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione Organizzativa 2*

Prot. n. 3560 parere13.11.23

del 16 febbraio 2023

**Oggetto:** Nulla osta ex art.110 della Legge Regionale 16 aprile 2003, n.4. Richiesta parere.

Dipartimento Regionale Tecnico  
*Rif. nota n.019693 dell'8 febbraio 2023*

Con la nota in epigrafe citata, codesto Dipartimento sottopone all'esame di questo Ufficio la questione relativa all'emissione del parere di idoneità statica e sismica stabilito dall'art.110 della L.R. 4/2003 e previsto per tutti gli interventi sanabili ai sensi del vigente testo dell'art.36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), nella considerazione che lo stesso non può considerarsi *altro* rispetto alla *sanabilità* sottoposta alle norme urbanistico-edilizie di competenza delle amministrazioni comunali.

Premesso che la questione, a scanso di ulteriori problemi interpretativi, meriterebbe una soluzione normativa (anche di carattere secondario), si evidenzia che relativamente alla materia, ed in particolare sul concetto di atto e provvedimento presupposto, si è di recente espresso il Consiglio di Stato (sentenza 10 novembre 2020 n.6922 – Sez.III) che muovendo da considerazioni di carattere generale arriva comunque a fornire delle considerazioni utili ad una risposta al quesito proposto. Nella predetta sentenza può infatti leggersi che: *“Secondo la giurisprudenza, la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull'esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l'atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto*



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione Organizzativa 2**

*condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (C.d.S., Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561; Sez. V, 15 ottobre 1986, n. 544).*

*La dottrina, dal canto suo, ha osservato come la connessione di più provvedimenti amministrativi per presupposizione postuli un aspetto strutturale ed uno funzionale.*

*Sotto l'aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento; l'atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo. Gli effetti del provvedimento pregiudiziale sono i fatti costitutivi del secondo, o meglio del relativo potere; vi è una consequenzialità necessaria tra i due provvedimenti, tale che l'esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l'altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica”.*

In più, come principio base, in materia di atto presupposto, viene enunciato quello della c.d. invalidità derivata, per il quale l'annullamento dell'atto presupposto si ripercuote su quello presupponente.

*“Ed invero, l'atto presupposto è fondamento esclusivo di quello applicativo, nel senso che l'esistenza e la validità del primo sono condizioni necessarie affinché il secondo possa legittimamente venire ad esistenza; non è possibile che l'atto presupposto non esista o, qualora emanato, sia successivamente eliminato (dal giudice o dalla P.A. in via di autotutela) e che rimanga legittimamente in vita quello dipendente”.*

Dalle considerazioni sopra esposte sembrerebbe quindi che effettivamente non esista un vincolo di presupposizione giuridicamente determinato (ad esempio i due atti di cui si discute sono impugnabili anche separatamente).



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione Organizzativa 2*

Si rammenta infine il dettato normativo contenuto nel comma 4, dell'art.97 del già citato D.P.R. 380/2001, che sostanzialmente impone a Genio civile ed all'Amministrazione comunale, di non procedere con provvedimenti amministrativi prima che si sia formato un giudicato irrevocabile.

\*\*\*

Si rappresenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Il Funzionario

Pontillo

*Firmato*

Il Dirigente

Guida

*Firmato*

L'Avvocato Generale

Bologna

*Firmato*